



Repertorio n. 39130



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

presente contratto sottoscritto in data del del 2018, ha
natura esclusiva. **Contratto per la gestione e manutenzione ordinaria del verde
pubblico. Periodo 22 dicembre 2018 - 31 dicembre 2050.**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto (2018) questo giorno ventuno (21) del mese di dicembre, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

- dott. Ing. Sandro Sorbini, nato a Pesaro il 22 marzo 1957, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 2 del 20 gennaio 2018 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-dott. Avv. Paolo Reginelli nato a Fano (PU), il 24 gennaio 1963, domiciliato per la carica in Fano, via Nolfi 3/a, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società del Comune di Fano Aset Spa, nel seguito definita per brevità "Affidatario ", con codice fiscale e partita IVA n° 02122270412, nella sua qualità di Presidente - Amministratore Delegato, autorizzato a rappresentare la società ai sensi dello statuto

societario e munito dei necessari poteri, giusta delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2018.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con la deliberazione n. 365 del 9 novembre 2000, il Comune ha approvato la delibera di costituzione di ASET spa unitamente allo Statuto della società per azioni a capitale pubblico di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.267/2000;

- la società è stata costituita, a far data dal 1 gennaio 2001, in attuazione della trasformazione di ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 115 del D.Lgs.n.267/2000, per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;

-in data 17 dicembre 2009 il Comune e la Società hanno stipulato un "contratto di servizio quadro" afferente la concessione di servizi pubblici locali;

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 217 del 29 novembre 2016 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di ASET Holding S.p.a. in ASET S.p.a.;

- nell'ambito del processo di fusione e di riorganizzazione delle società partecipate "in house", soggette alla comune attività di direzione e coordinamento del Comune di Fano, con effetto da 31 marzo 2017 si è conclusa la fusione per incorporazione di ASET Holding S.p.a. in ASET S.p.a.; l'atto di fusione è stato perfezionato in data 23 marzo 2017 a cura del Dott. Dario Colangeli iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di

Pesaro e Urbino (atto notarile rep. 6482 racc. 5559);

- il progetto di fusione approvato prevede, tra l'altro, la possibilità di trasferire alla società il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;

- lo Statuto di ASET spa prevede, all'art.2, le attività di manutenzione del verde pubblico;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 19 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Fano ha proceduto all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico alla società;

ai sensi dell'atto di costituzione e dell'art.113 comma n.8 del D.Lgs.n.267/2000 è necessario procedere alla regolamentazione dei rapporti tecnico-finanziari dei servizi affidati, mediante la stipula di apposito contratto di servizio, fissando gli obiettivi al fine di garantire nell'autonomia gestionale ed imprenditoriale della Società il perseguimento degli obiettivi del Comune di Fano; il Comune riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di indirizzo e controllo, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di organizzazione e gestione operativa del servizio attraverso il coordinamento dei fattori produttivi alla stregua dell'art.1655 del codice civile;

- le funzioni e le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della Società quale soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale ai sensi dell'art.2082 del codice civile.

In considerazione di quanto sopra

A- il Comune si impegna a:

- contribuire all'equilibrio economico-finanziario di gestione coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato del settore interessato; tale garanzia non si estende agli adempimenti della Società in quanto sanzionati dal Comune;
- porre in essere, per quanto di sua competenza, tutte le sinergie possibili e compatibili con la Società;
- favorire l'utilizzo della Società per l'ampliamento del servizio in questione ove si renda necessario ovvero opportuno;
- favorire l'attività gestionale attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative.

B - la Società si impegna:

- ad effettuare la gestione e manutenzione del verde pubblico, nell'ambito del territorio del Comune, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza secondo le modalità indicate nel presente contratto e nella delibera di affidamento di cui in premessa;
- ad adempiere a tutti gli obblighi, diretti ovvero indiretti, che derivano dal presente contratto;
- a procedere, nell'ambito dell'appalto con cui si provvederà a gestire parte del servizio, con le modalità di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2018 ai sensi della delibera del Consiglio Comunale di Fano n.153/2018;

C - impegni comuni

Considerata la necessità di procedere, da parte della Società, ad un avvio prudentiale e graduale di questo nuovo servizio oggetto del presente contratto, le parti ritengono necessario assicurare transitoriamente allo stesso un carattere sperimentale valorizzando quanto di seguito indicato:

- forte semplificazione degli elementi caratteristici del Contratto;
- attivazione di un sistema di controllo dell'andamento e dei risultati volto anche e soprattutto a cumulare esperienza ed informazioni utili per la ridefinizione di standard, processi e procedure per le revisioni triennali del presente contratto;
- attivazione di un processo di cambiamento all'interno delle strutture organizzative del Comune e della Società, che incida sulle migliori pratiche del controllo oltre che sugli strumenti, i processi ed i sistemi informativi con l'obiettivo di definire, alla prima revisione del contratto dopo la prima fase di sperimentazione biennale, una puntuale **"carta dei servizi"** su cui parametrare l'impianto complessivo delle obbligazioni della società relative al presente servizio secondo una logica di risultato e non di mezzi impiegati;
- a considerare il progetto di sperimentazione di cui al presente contratto come un progetto comune, pur nella necessaria distinzione di ruoli;
- ad assicurare, di conseguenza, attraverso la condivisione di informazioni provenienti dal sistema di controllo di gestione aziendale, l'eliminazione di asimmetrie informative che impedirebbero un corretto sviluppo della negoziazione dell'endiade "risultati-costi" e delle risorse necessarie sottese;
- ad attivare un processo di revisione del presente contratto, con l'obiettivo di regolarne l'attuazione e di garantirne la corretta ed esplicita formulazione delle linee di indirizzo da parte del Comune, nonché la valutazione delle responsabilità reciproche delle parti nell'ottenimento dei risultati previsti e del massimo efficientamento dei costi;
- a individuare un sistema negoziale che sia prevalentemente incentrato del

mantenimento di elevati livelli di servizio pubblico.

D – servizi ulteriori

La Società si obbliga, altresì, ad eseguire ulteriori servizi in materia di “verde pubblico” su richiesta del Comune, anche nel caso che essi non siano inclusi nei documenti contrattuali, alla condizione che:

- i servizi richiesti siano riferibili al servizio di gestione e manutenzione del “verde pubblico” del Comune ovvero siano comunque complementari nell’ambito della cura del “decoro urbano”;
- siano retribuiti in modo congruo e concordato con il Comune, sulla base di specifici preventivi di spesa, debitamente approvati; non si da luogo a maggiorazione del compenso nel caso in cui le richieste aggiuntive annuali del Comune siano inferiori al 1% del valore annuale del presente contratto; si applicano le modalità di cui all’art.13, comma n.4 che segue.

E – controllo e vigilanza

Il Comune si riserva il diritto-dovere di controllare e vigilare in ordine al servizio affidato ed a tale scopo ottiene dalla società, a semplice richiesta, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni tutte le informazioni necessarie, ove disponibili, per l'esercizio dei suoi diritti e dei suoi obblighi.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - natura del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio

stipulato ai sensi dell'art.113, comma n.8 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina i rapporti tra il Comune e la Società, per la gestione e manutenzione ordinaria del "verde pubblico" nel territorio comunale.

La Società s'impegna ad eseguire stabilmente maggiori servizi, purché attinenti ovvero connessi, mediante apposita integrazione al presente contratto previa delibera della Giunta Comunale e rinegoziazione del corrispettivo; salvo casi di urgenza specificatamente motivati e dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune, per il tramite del dirigente del settore LL.PP., trasmette per iscritto alla Società la propria richiesta di servizi almeno un mese prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 2 - durata del contratto

Così come previsto dal punto 3 di parte dispositiva della deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 19 dicembre 2018 il presente contratto decorre, previa delibera dell'Assemblea soci di ASET spa, adottata in data odierna, dal 22 dicembre 2018 al 31/12/2050 salvo maggior termine di vita utile della Società.

Il presente contratto è oggetto di revisione generale triennale senza novazione dell'affidamento ed ai soli fini di regolazione delle reciproche obbligazioni.

Le parti possono modificare il presente contratto in ogni tempo per la migliore definizione delle aree con rinegoziazione del corrispettivo.

Art. 3 - modalità di gestione

La Società, titolare dell'affidamento "in house" del servizio "verde

pubblico”, potrà appaltare ad imprese terze, in conformità al D.Lgs.n.50/2018 e nell’osservanza di quanto disposto dalla delibera del Consiglio Comunale di Fano n.153/2018 e dal relativo regolamento societario da approvarsi da parte dell’Assemblea Soci, segmenti di attività riconducibili all’obbligazione nei confronti del Comune; ciò non esonera la società dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal presente contratto; la Società rimane pertanto unico responsabile, nei confronti del Comune di Fano, per l’esatta e puntuale esecuzione del servizio pubblico in questione.

L’attività contrattuale della Società verso terzi non costituisce sub-appalto in quanto la stessa è titolata all’organizzazione del servizio pubblico connesso da rendersi, in virtù del principio di “delegazione interorganica” attuata a favore del Comune di Fano, mediante l’esecuzione “*global service*” del presente contratto.

La Società, compatibilmente con la natura delle obbligazioni, si avvarrà di propri appaltatori per adempiere a parte degli obblighi e degli oneri previsti in capo alla stessa del presente contratto; il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società e le ditte appaltatrici e relativi dipendenti; i dipendenti delle ditte appaltatrici non potranno pertanto avanzare richieste o pretese di alcun genere ovvero sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

La Società, in quanto appaltatore, resta unico soggetto passivo delle garanzie di cui al D.Lgs.n.50/2016 per il puntuale pagamento dei dipendenti delle ditte appaltatrici.

ART. 4 - oggetto

Il presente contratto rinvia agli allegati di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 205 del 19 dicembre 2018 che viene consegnata in copia verde pubblico conforme in data odierna all'Affidatario che ne accusa ricevuta.

Il presente contratto definisce i rapporti tra le parti ed i reciproci impegni in merito all'esercizio del servizio di gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale, assegnato in affidamento diretto ("in house") alla Società.

Il servizio consiste esemplificativamente nelle seguenti attività:

sfalci dell'erba nelle aree comunali (almeno n.6 tagli annuali come da planimetrie allegata al presente contratto) in modo che sia garantito il decoro urbano:

- a) zona centro (secondo la specificità del livello di servizio pubblico definito per la "green zone");
- b) zona mare (secondo la specificità del livello di servizio pubblico definito per la "green zone");
- c) quartieri-frazioni;
- d) scuole;

Tutte le potature di piante ed alberature (circa 2.200 piante/anno) suddivisa in modo equo per le seguenti tipologie (con priorità di intervento nei casi di interferenza con altri impianti di servizi pubblici, anche tecnologici e garantendo, in ogni caso, la distanza di visibilità necessaria per la sicurezza pubblica anche stradale; subordinatamente dovranno essere prese in considerazione le situazioni di potenziale disagio relative all'interferenza

con gli immobili di proprietà pubbliche o private in quanto riferibile ad ipotesi di “danno risarcibile”):

- a) h (altezza) < 2 metri;
- b) 2 metri < h (altezza) < 5 metri;
- c) 5 metri < h (altezza) < 10 metri;
- d) 10 metri < h (altezza) < 12 metri;
- e) 12 metri < h (altezza) < 15 metri;
- f) 15 metri < h (altezza) < 18 metri;
- g) 18 metri < h (altezza) < 20 metri;

- potatura di siepi e arbusti (con priorità di intervento nei casi di interferenza con altri impianti di servizi pubblici, anche tecnologici e garantendo, in ogni caso, la distanza di visibilità necessaria per la sicurezza pubblica anche stradale; subordinatamente dovranno essere prese in considerazione le situazioni di potenziale disagio relative all’interferenza con gli immobili di proprietà pubbliche o private in quanto riferibile ad ipotesi di “danno risarcibile”);

- abbattimento di alberi secchi, malati e/o pericolanti;

- spollonatura al piede di piante nuove o adulte;

- irrigazione di piante e aiuole;

- predisposizione e manutenzione di aiuole fiorite e vasi nonchè di rotatorie (con possibilità di allestimento, gestione e manutenzione, anche attraverso eventuale sponsorizzazione, delle rotatorie dell’interquartieri e di quelle presente presso le “opere compensative” realizzate da soc.Autostrade per L’Italia);

- altre attività quali: fornitura e messa a dimora di nuove piante e arbusti previo accordo con il Comune, vangatura e pulizia di formelle di alberi, estirpamento di arbusti e siepi, trattamenti antiparassitari, eliminazione rami rotti o danneggiati, ecc. , in base alle effettive necessità;

- servizio di numero verde gratuito per segnalazioni, messo a disposizione dei cittadini in tutti i giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:30;

- la Società adotta metodiche organizzative affinché il servizio sia coordinato, per quanto possibile, con il servizio di igiene urbana ed illuminazione pubblica per le migliori sinergie operative;

Art. 5 - esclusività dei servizi

Il servizio di cui al presente contratto e successive integrazioni o modifiche è affidato in esclusiva alla Società per tutta la durata dello stesso.

La Società è autorizzata a negoziare e stipulare contratti analoghi con altri comuni soci a condizione che non vi siano oneri a carico del Comune, diretti od indiretti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e statutarie.

Art. 6 - delimitazione del territorio

Il territorio sul quale si esplica l'attività della Società, regolata dal presente contratto, comprende l'area del territorio comunale come da relative planimetrie allegata allo stesso.

Eventuali ampliamenti o restrizioni delle aree da servire saranno comunicati per tempo dal Comune al fine di definire tra le parti la necessaria modifica del presente contratto con particolare riguardo all'aggiornamento delle planimetrie ed al corrispettivo.

Per il dettaglio dei servizi di cui all'art.4 si osserva il disciplinare allegato al presente contratto.

Art. 7 – obiettivi e standards

Il servizio di “verde Pubblico” è da considerare “servizio pubblico locale, non a rete, a rilevanza economica”.

Eventuali interruzioni del servizio dovranno essere tempestivamente motivate a causa di forza maggiore nonché comunicate formalmente al Comune.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali della Società sono regolati ai sensi dell'art.18 del presente contratto.

La Società, tenuto conto del periodo sperimentale e transitorio di gestione del servizio, è tenuta, entro due anni dalla stipula del presente contratto, a presentare al Comune un progetto analitico di “carta dei servizi”. Il Consiglio Comunale approva la “carta dei servizi” che costituisce allegato al presente contratto a far data 1/01/2022 alla prima revisione triennale utile.

Art. 8 - responsabilità ed obblighi del Comune

Il Comune consapevole degli adempimenti e degli impegni che la Società assume nei confronti degli utenti per suo conto, s'impegna a sostenere e favorirne l'attività, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio.

Resta a carico del Comune:

a) la gestione ordinaria amministrativa degli alberi protetti sia pubblici che privati (sopralluogo, autorizzazione/diniego per potatura o abbattimento, pareri relativi alla stabilità dei rami e dell'apparato radicale) salvo quanto

meglio precisato al comma n.4 che segue;

b) pareri da rendere nell'ambito di procedimenti urbanistico-edilizi;

c) legge 113/1992;

d) la progettazione e realizzazione del verde urbano nonché di parchi e giardini;

e) le procedure di affidamento e controllo del verde urbano presso i quartieri e le frazioni a favore degli enti di cui al D.Lgs.n.117/2017;

f) gli interventi di manutenzione straordinaria anche nell'ambito di più ampi progetti di LL.PP.;

La Società provvede alla sostituzione di piante ed essenze vegetazionali previo nulla osta del Comune.

La Società, salvo che non intervengano direttamente i VV.FF., valuta e provvede in assoluta autonomia ad effettuare ogni intervento necessario a carico degli alberi di proprietà del Comune, protetti o meno, che "minacciano rovina" (sentiti i VV.FF.).

Il Comune comunicherà tempestivamente alla Società i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde acquisirne eventuali osservazioni e consentire alla società un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni dei servizi.

Il Comune comunicherà, con congruo anticipo, alla Società le modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, influire sul servizio acquisendo parere preventivo non vincolante da parte della Società.

La Società comunica tempestivamente al Comune le situazioni, visibili ed evidenti, in cui il patrimonio arboreo e/o vegetazionale comunale possa costituire motivo di danneggiamenti a terzi potenziale od attuale; il Comune valutata le circostanze del caso ordina alla società, che vi provvede nell'ambito del presente contratto, di adottare le misure ritenute più idonee incluso l'abbattimento.

Art. 9 - responsabilità ed obblighi della Società

La Società è unica responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale relativa all'esecuzione del presente contratto.

La Società ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile al presente contratto.

La Società, nell'adempimento delle obbligazioni del presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni, le norme nonché i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità nonché ad ottenere tutti i necessari atti di assenso, comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento servizio.

La Società, nell'adempimento delle obbligazioni del presente contratto, s'impegna ad osservare e a far osservare alle ditte appaltatrici tutte le migliori tecniche agronomiche secondo gli standards riconosciuti.

La Società trasmettere annualmente al Comune, entro il 30/10 di ogni anno, una relazione analitica del servizio svolto cui tutti i dati economici necessari per la verifica del buon andamento dello stesso nonché le eventuali criticità affrontate ovvero le misure correttive che si ritiene utile o necessario adottare.

La società ha diritto ad un congruo corrispettivo per la gestione e l'esercizio dei servizi indicati come di seguito previsto all'art.13.

Sono incluse nelle responsabilità della società tutti i danneggiamenti, indipendentemente dal nesso causale presupposto, che si producano a danno di persone e/o cose anche derivanti da cadute di alberi e/o rami ovvero mancate potature di alberi o siepi ovvero mancati adempimenti di cui al presente contratto; in riferimento a ciò la Società manleva integralmente, sia in sede civile che penale, il Comune ovvero i relativi dirigenti, funzionari ed amministratori.

La società non risponde per fatti od omissioni riconducibili agli adempimenti posti, dal presente contratto, a carico del Comune. Restano, in particolare, a carico del Comune le responsabilità per i danneggiamenti causati a terzi a motivo degli apparati radicali della piante ovvero delle siepi ovvero degli arbusti; si richiama l'art.8, comma n.7 che precede;

La Società provvede affinché le obbligazioni di cui al presente contratto siano sempre coperte da polizza assicurativa per RCT (comprendendo fra i terzi anche il Comune) con massimale definito di comune accordo tra le parti con apposito verbale.

Art. 10 - utilizzazione vie ed aree pubbliche

Il Comune concede alla Società ed ai relativi appaltatori, con la sottoscrizione del presente contratto, il diritto di sosta e/o posa, sulle vie ed aree pubbliche nonché sui terreni di proprietà comunale, del personale, delle attrezzature e dei mezzi necessari fermo restando che sia sempre garantita la pubblica incolumità nell'osservanza del codice della strada e del relativo

regolamento di attuazione. ASET spa, in quanto società "in house" incaricata di pubblico servizio, è delegata dal Comune a disciplinare con propri atti, anche di natura autoritativa, in ordine alla circolazione stradale limitatamente alle esigenze di servizio minimizzando i disagi per i cittadini e per le imprese; nell'ambito di tale attività la Società tiene preventivamente informato il Comando di P.L.;

La chiusura integrale di un tratto stradale, sia a senso unico che a doppio senso di marcia, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune tramite il settore competente in materia di "viabilità e traffico".

Art. 11 - erogazione dei servizi

Il servizio agli utenti sarà erogato in conformità ai seguenti principi contenuti nella direttiva del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 con particolare riferimento a:

Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Va garantita la parità di trattamento, a parità di livello condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità

La società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità

L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni fermo restando l'intensificazione delle attività nel periodo primaverile ed estivo; devono essere adottate misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione

La partecipazione dei cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società per l'erogazione del servizio. Il diritto di accesso è esercitato ai sensi di legge e regolamento. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizio. La società fornisce riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, adottando idonee misure per il raggiungimento di tali obiettivi.

Tutte le prestazioni verranno eseguite nelle modalità e nei tempi indicati nel presente Contratto e successive revisioni. In ogni caso la società si impegna ad erogare il servizio in conformità alle normative vigenti, ed ad adeguare le modalità di espletamento ad eventuali nuove direttive o normative che dovessero essere promulgate dalle autorità competenti concordando, ove

necessario, l'adeguamento del corrispettivo.

Art. 12 – organizzazione del servizio

Gli interventi specifici e le modalità di realizzazione dei servizi di cui all'art. 4 sono individuati dalla Società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento del livello di servizio nonché nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale e delle decisioni della Giunta Comunale.

Il Comune limiterà i propri interventi alla segnalazione di disservizi o ad esigenze di parziale modifica dei programmi aziendali, derivanti da valutazioni della Giunta Comunale anche a seguito di comunicazioni pervenute da cittadini, enti od associazioni purché ad invarianza del corrispettivo.

Il Consiglio Comunale può valutare, in ogni momento, la necessità ovvero l'opportunità di aumentare il livello quali-quantitativo dei servizi e/o ampliare le zone e le superfici di riferimento facendo fronte al maggiore corrispettivo da concordare tra le parti.

In casi urgenti, debitamente motivati, il dirigente comunale competente in materia di LL.PP. può ordinare alla società ogni intervento ritenuto necessario per garantire lo svolgimento di manifestazioni pubbliche ovvero per garantire altre indifferibili esigenze del Comune di Fano fermo restando quanto previsto in premessa alla lettera D - comma n.2.

Art. 13 – corrispettivo e pagamenti

Il costo del servizio annuale è stabilito in euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) al netto di IVA (tale corrispettivo copre anche i

giorni del 2018). Si richiama il successivo art.22, comma n.8.

Il servizio sarà svolto dalla Società a partire dal 22 dicembre 2018.

Negli anni successivi al periodo di sperimentazione ed a far data dalla prima revisione contrattuale del 1/01/2022, il corrispettivo è aggiornato in base alle variazioni annuali dell'indice ISTAT relativo al costo del lavoro per unità di lavoro equivalente del settore "Fornitura di acqua; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento" (o un indice ISTAT equivalente), determinatosi l'anno precedente.

Il Comune ha la facoltà unilaterale, durante il periodo di validità del contratto, di aggiungere od escludere dal servizio aree di verde pubblico,

rispetto a quelle attualmente affidate alla società, alle seguenti condizioni:

- a) in caso di aggiunta di nuove aree di verde pubblico il corrispettivo sarà aumentato applicando il una maggiorazione del 10% al prezzo di aggiudicazione dell'appalto affidato da ASET spa salvo diversi accordi tra le parti più vantaggiosi per il Comune.
- b) in caso di esclusione di aree di verde pubblico il corrispettivo sarà ridotto applicando il prezzo di aggiudicazione dell'appalto affidato da ASET spa salvo diversi accordi tra le parti più vantaggiosi per il Comune.

La facoltà di cui al punto a) che precede è esercitabile in qualunque momento; la facoltà di cui al punto b) che precede è efficace solo ove esercitata entro il 1 marzo di ogni anno; diversamente esplica effetti a partire dall'anno successivo.

Fermo restando quanto previsto dal comma n.4 che precede la Giunta Comunale può assegnare nuove aree in gestione alla Società nel caso in cui

le stesse non siano più mantenute dalle associazioni.

La fatturazione degli importi relativi al corrispettivo per l'espletamento del servizio avvengono attraverso sei rate bimestrali, di cui le prime cinque pari al 17,5% dell'importo annuale e l'ultima pari al 12,5%.

L'aggiornamento del corrispettivo, così come sopra specificato, sarà definito e comunicato entro i primi tre mesi dell'anno successivo, non appena saranno disponibili i dati relativi agli indici ISTAT da utilizzare.

Le fatture determinate come sopra descritto sono emesse ed inoltrate al Comune entro i primi 15 giorni del mese successivo allo spirare di ogni periodo bimestrale con scadenza di pagamento entro 30 giorni dall'emissione.

Le fatture sono accompagnate dall'attestazione, da parte del del Direttore Tecnico e del Dirigente Area Reti ed Impianti di ASET spa, di regolare esecuzione del servizio rispetto agli adempimenti del presente contratto.

Nel caso in cui il Comune ometta di pagare regolarmente le fatture la società non potrà interrompere il servizio salvi i rimedi di legge.

Art. 14 - imposte e tasse

Tutte le imposte, tributi e tasse previste da Leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sono a carico della società come privato imprenditore e dovranno da questi essere pagati, per quanto dovuti, direttamente alle autorità competenti, manlevando il Comune da ogni pretesa che altre Pubbliche Amministrazioni possa vantare nei confronti della Società.

Tutte le imposte, tributi, tasse e bolli previste da Leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sugli immobili e impianti del servizio, su

scritture private, contratti, sui consumi di acqua, sulle fatture attive e passive, ecc., saranno di competenza e responsabilità della società che pagherà, per quanto dovuto, direttamente secondo le norme di legge in vigore.

ART 15 - strumenti di controllo

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree in cui viene svolto il servizio (ancorché siano presente ditte appaltatrici della Società) ovvero qualunque attività connessa osservando le cautele dovute per la sicurezza.

In occasione delle verifiche di cui sopra, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitive, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali relative al servizio svolto; la società presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con la necessità di garantire prioritariamente l'erogazione del servizio.

La società, tendendo al continuo miglioramento delle prestazioni, si impegna:

a) ad istituire un sistema di controllo del livello di servizio erogato anche attraverso l'analisi di opportuni indicatori assunti per la formulazione degli obiettivi quali - quantitativi attinenti il livello di servizio da garantire;

b) ad utilizzare, tra gli indicatori di cui sopra, gli strumenti e modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, sia per il tramite di specifiche analisi della "customer satisfaction", da effettuarsi ogni due anni, sia per il tramite di sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni;

c) ad integrare il proprio "Sistema di Gestione Integrato" (SGI), con la redazione delle necessarie procedure operative e dei necessari documenti di registrazione, al fine di gestire correttamente e monitorare continuamente tutti i processi del servizio affidato, i risultati conseguiti e le relative condizioni e responsabilità, i costi complessivi ed unitari;

d) ad adottare gli strumenti e meccanismi di coordinamento con le strutture comunali dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle *performance* e dei costi della società, anche attraverso l'attivazione di strumenti informatici in grado di condividere e utilizzare banche dati comuni;

e) a sottoporre a revisione periodica tutti i contenuti del presente Contratto, suggerendo modifiche, miglioramenti o riformulazioni di tutte le variabili trattate (obiettivi, indicatori, costi, modalità di controllo, etc..).

ART. 16 - personale

La natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti utilizzati dalla Società in ordine al presente servizio è privatistica fermo restando quanto previsto dallo Statuto di ASET spa e dalle disposizioni di legge.

La Società è tenuta:

a) ad applicare le leggi ed i regolamenti vigenti nonché i CCNL, a versare i contributi previdenziali ed assicurativi di legge

b) a verificare costantemente che tutte le imprese private appaltatrici applichino le leggi ed i regolamenti vigenti nonché il CCNL versando i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori con manleva integrale a favore del Comune.

La Società è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente, a tal fine dovrà, a proprio totale esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, provvedere ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente. Nel caso di appalto la Società dovrà provvedere a che le disposizioni di cui ai commi precedenti, per quanto applicabili, siano osservate dagli appaltatori e subappaltatori nei confronti del relativo personale.

Nel caso di sciopero, la società dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori di servizi pubblici per la tutela dei diritti degli utenti.

Art. 17 - lavori di manutenzione e riparazione

La Società dovrà, a sua cura e spese e fornendo tutti i ricambi, i materiali di consumo ed i mezzi d'opera, provvedere alla:

- a) manutenzione programmata dei propri mezzi, utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto;
- b) manutenzione straordinaria dei propri mezzi, utilizzati per l'esecuzione del presente Contratto;

Art. 18 – penali

Il Comune esercita le azioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Per inadempimenti contrattuali, potranno essere applicate dal Comune penali, secondo un principio di proporzionalità, anche tenendo conto della reiterazione dell'inadempimento e/o della compromissione della sicurezza pubblica e/o dell'immagine pubblica del disservizio. Il Comune valuta di

non dar corso alle penali nel caso in cui la Società ripristini o provveda tempestivamente in ordine all'inadempimento contestato. Le penali previste sono le seguenti e saranno applicate in detrazione al corrispettivo dovuto alla prima fatturazione utile previa diffida da inviare con almeno sette giorni di preavviso:

- a) da euro 500,00 ad euro 5.000,00
- b) da euro 5.001,00 ad euro 50.000,00
- c) oltre euro 50.001,00 e fino ad euro 200.000,00

Art.19 – risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art.18 che precede il presente contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, per gravi inadempimento della Società previa informativa da rendere al Consiglio Comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sino alla definizione della "Carta dei Servizi", si ritiene convenzionalmente provato il "grave inadempimento" nei seguenti casi:

- a) effettuazione di non più di n.4 sfalci medi annuali;
- b) effettuazione di non più di n.1.000 potature annuali;
- c) rilevante assenza di decoro pubblico nell'ambito della "green zone";
- d) mancati puntuali pagamenti da parte della Società nei confronti delle ditte appaltatrici;
- e) mancata nomina del Direttore dell'Esecuzione del presente contratto (tale figura viene istituita per espresso autovincolo delle parti ancorché il contratto non sia disciplinato dal D.Lgs.n.50/2016);
- f) mancata predisposizione della "Carta dei Servizi" secondo i modi ed i

tempi di cui al presente contratto;

g) mancata regolare copertura assicurativa;

h) mancato disponibilità all'accesso, da parte del Comune, al sistema informativo della Società.

Costituisce motivo di risoluzione *ope legis* del presente contratto (fermo restando il preavviso di un anno al fine di non interrompere il servizio) la perdita definitiva, da parte di ASET spa, dei requisiti necessari previsti dall'ordinamento giuridico nazionale e dal preminente ordinamento giuridico comunitario come consolidato nel "diritto vivente" per la qualificazione "*in house*"; si osservano le disposizioni di cui all'art.192 del D.Lgs.n.50/2016.

Art.20 – recesso del contratto

Il Comune potrà recedere dal presente contratto con almeno un anno di preavviso nel caso in cui siano riconsiderati i motivi di pubblico interesse in relazione all'economicità del modello di gestione "*in house*" prescelto; in ragione della particolare natura del servizio, per cui non rilevano in modo significativo investimenti ammortizzabili da parte della società, non saranno riconosciuti dal Comune indennizzi e/o risarcimenti comunque denominati sia per lucro cessante che per danno emergente. Il Comune garantisce, in caso di recesso, l'adozione della "clausola sociale" per i lavoratori coinvolti siano essi dipendenti di ASET spa che delle relative ditte appaltatrici; in ogni caso nessun dipendente potrà mai essere incardinato negli organici del Comune.

E' escluso il recesso da parte della Società.

Art. 21 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Le modalità di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 22 - Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Art. 23 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di

Pesaro.

Art. 24 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 25 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- a) effettuaione di non più di n. 1.500 potestati; anziché
 - b) effettuaione di non più di n. 1.500 potestati; anziché
 - c) mancata nomina del Direttore dell'Esecuzione del presente contratto (tale
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27- Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Servizi Sociali.

Art. 28 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che verserà – prima della registrazione telematica del contratto all'Agenzia delle Entrate - quanto dovuto al Tesoriere Comunale per diritti di segreteria, bolli ed imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Affidatario si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali del presente contratto, l'Affidatario si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 29 - domicilio delle parti

Le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

~~Qualsiasi~~ ~~contr-~~ASET spa presso la propria sede legale di Via E. Mattei, n.17 - 61032

~~dovesse insorgere~~ FANO (PU) ~~all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del~~

~~contratto sarà~~ -Comune di Fano, in Via S. Francesco d'Assisi n.76 – 61032 FANO (PU)

cui potranno essere rispettivamente inviate notifiche e corrispondenza contrattuale.

Art. 30 - disposizioni generali, fiscali, transitorie e finali

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il presente contratto sottoscritto in data odierna, 21 dicembre 2018, ha natura regolativa e costitutiva in ordine alle obbligazioni vigenti tra le parti.

Il presente contratto è stipulato in forma di "atto pubblico" con l'intervento del Segretario Generale del Comune di Fano ancorché l'affidamento "*in house*" sia oggetto di disposizioni speciali applicative del D.Lgs.n.50/2016 come da Linee Guida ANAC n.7/2017 (art.12 della Direttiva 2014/24/CE "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" di organizzazione amministrativa in autoproduzione di servizi).

In ragione dell'affidamento "*in house*" le parti escludono che le obbligazioni del presente contratto siano assistite da garanzia fidejussoria a favore del Comune.

In ragione dell'affidamento "*in house*" del servizio non sussistono i presupposti per la "certificazione antimafia"-art.83, comma 3, lett.a) del D.Lgs.n.159/2011-.

ASET spa, ai sensi dell'art.1406 e seg. del codice civile, subentra nella piena titolarità dei contratti vigenti stipulati dal Comune di Fano con la RTI (mandataria: TKV -cui è succeduta la coop.soc. NUOVI ORIZZONTI- con mandanti: coop.soc. T41B – Impresa Tallevi Genio snc) di cui agli atti rep.39094 e 39095 del 20/02/2018 al fine essenziale della proroga tecnica dello stesso assecondando il cambio di titolarità pubblicistica del servizio sino alla data di stipula del presente contratto gli ordinativi ovvero le attività

rese dalla RTI a favore del Comune di Fano sono liquidate dallo stesso. Tali contratti sono stati stipulati a seguito di gara pubblica; CIG n.7359688EA7.

ASET spa individua le modalità atte a garantire, senza interruzioni di servizio, l'ordinato passaggio dal modello di gestione comunale al nuovo modello di gestione procedendo, con l'avvio delle nuove procedure di gara, entro il 1/03/2019. La Società procede con l'avvio delle procedure per il reclutamento del personale necessario entro il 1/02/2019.

ASET spa ha l'obbligo di utilizzare interamente tutte le risorse rese disponibili dal Comune di Fano (tale obbligo sussiste anche per l'anno 2019 a fronte del tempo intercorrente per la stipula del nuovo contratto d'appalto e per le nuove assunzioni); non possono pertanto manifestarsi economie di spesa anche se limitate alla prima annualità del servizio.

I legali rappresentanti delle parti possono, in qualunque momento, procedere a sottoscrivere "interpretazioni autentiche" del presente contratto previo parere del Comitato di Controllo di cui allo Statuto della Società e del relativo Collegio Sindacale.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale di affidamento del servizio n.205 del 19 dicembre 2018, consegnata all'Affidatario in data odierna, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 32 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013).

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

dott. Sandro Sorbini

Avv. Paolo Reginelli

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)